

AULA 'B'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere-
Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 31666-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e
quale procuratore speciale della Società X

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS

2025

1627

;

- ricorrente -

contro

X
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CS
MA ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 316/2019 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 16/04/2019 R.G.N.130/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/03/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;

Oggetto

Contributi
anticipazione tfr

R.G.N. 31666/2019

Cron.

Rep.

Ud. 26/03/2025

PU

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
udito l'avvocato ER ;
udito l'avvocato EP per delega verbale avvocato
CS .

FATTI DI CAUSA

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di Appello di Bologna dichiarava insussistente l'obbligazione contributiva contestata dall'Inps in un verbale di accertamento emesso nei confronti di X s.p.a.

Riteneva la Corte che per un lavoratore si fosse formato il giudicato in forza della sentenza di primo grado, non appellata sul punto.

Per il resto, secondo la Corte era legittima l'anticipazione del t.f.r. corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori nel periodo ottobre 2013-febbraio 2015, sulla base di un accordo contenuto nel contratto di lavoro. Secondo la Corte, l'autonomia negoziale privata aveva la possibilità di pattuire un regime dell'anticipazione del t.f.r. più favorevole per le parti rispetto a quello legale, come ammesso dalla sentenza n.4133/07 di questa Corte di cassazione.

Avverso la sentenza l'Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società X

s.p.a., ricorre per tre motivi.

X s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

A seguito di infruttuosa udienza camerale, la causa era rinviata alla odierna udienza pubblica.



L'ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso.

All'esito della camera di consiglio, il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.12 l. n.153/6 e 2120 c.c. Secondo l'Istituto, l'anticipazione non può essere ammessa mensilmente, neppure in forza dell'art.2120, ult. co., c.c., e le anticipazioni mensili dovevano quindi considerarsi somme erogate a titolo retributivo, soggette ad obbligazione contributiva.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. per avere la Corte pronunciato oltre i limiti dei motivi d'appello, che non investivano l'intero obbligo contributivo portato dal verbale d'accertamento e integralmente escluso dalla sentenza. Il verbale aveva contestato anche obblighi contributivi estranei al tema dell'anticipazione del t.f.r., e ciò con riguardo a due lavoratori cui i motivi d'appello non si riferivano.

Con il terzo motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.132 n.4 e 156 c.p.c. per avere la Corte reso una decisione fonte di insanabile contraddizione tra dispositivo e motivazione. Nella motivazione si dava atto che per il lavoratore P era passata in giudicato la pronuncia di primo grado di rigetto dell'opposizione a verbale d'accertamento, mentre nel dispositivo la Corte d'appello rigettava l'obbligazione contributiva oggetto del verbale d'accertamento.



Il primo motivo è fondato.

In fatto è pacifico che l'anticipazione del t.f.r. veniva corrisposta dalla società in modo mensile ai propri dipendenti e senza alcuna specifica causale.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell'art.2120, ult. co., c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile del t.f.r. non sostenuta da alcuna specifica causale.

Lo schema legale dell'anticipazione del t.f.r. è improntato su alcuni presupposti: a) necessità di causali tipiche per l'anticipazione; b) regola dell'una tantum, per cui l'anticipazione è possibile una sola volta; c) importo massimo di anticipazione (70%); d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore; e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti).

Ora, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l'ultimo comma dell'art.2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell'anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell'anticipazione e, correlativamente, del t.f.r. Così, il patto individuale può ad esempio prevedere importi di anticipazione superiori al 70% o causali di anticipazione ulteriori rispetto a quelle fissate dall'art.2120 c.c. Quest'ultimo era il caso affrontato dalla sentenza di questa Corte n.4133/07, la quale ha ritenuto legittima l'anticipazione per ragioni diverse da quelle indicate all'art.2120 c.c. Detta sentenza, al contrario,



non prevede la possibilità che l'anticipazione avvenga non già una tantum ma mensilmente, e nemmeno prevede che l'anticipazione possa essere svincolata da qualsiasi causale, come è invece nel caso di specie.

L'anticipazione del t.f.r. operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell'anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il t.f.r. deve essere accantonato mensilmente. L'anticipazione mensile, peraltro senza causale, contrasta irrimediabilmente con l'accantonamento mensile del t.f.r., e fa sì che l'anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del t.f.r. La sentenza, non essendosi attenuta ai suesposti rilievi, va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del presente giudizio di accoglimento.

Poiché l'accoglimento del primo motivo di ricorso fa comunque venir meno il dispositivo della sentenza e la relativa affermazione di non debenza dell'obbligo contributivo di cui al verbale d'accertamento impugnato, il secondo e terzo motivo di ricorso, che investono la latitudine dell'affermazione di non debenza dell'obbligo contributivo, restano assorbiti.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.



Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.3.25

La Presidente

Il relatore

Lucia Esposito

Alessandro Gnani

CASSAZIONE.NET

